



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 40

Trasmessa all'Organo Regionale di Controllo il

..... con prot. n.

Adunanza del **21/12/2024**

Codice Ente: **10776 9 Pieranica**

Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. La seduta di svolge in regime misto.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	X	
2) MAZZINI Giuseppe	X	
3) RIBOLI Cinzia	X (videoconferenza)	
4) VENTURELLI BARBIERI Leonardo	X	
5) NODARI Sofia Caterina	X	
6) BRESCIANI Filippo	X (videoconferenza)	
7) SIVIERO Olivo	X	
8) BARBIERI Alice	X	
9) BENZONI Barbara	X	
10) STEFANUTTO Bruno	X	
11) LUPO PASINI Cristian		X (Giustificato)
	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale MARZANO Dott.ssa Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

PRESO ATTO che con delibera C.C. n.22 del 10.11.2020 si è proceduto ad approvare il Regolamento Comunale della nuova IMU;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n.06 del 31.03.2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille (0,4 per cento);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille (0,1 per cento);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: Esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
- 5) altri fabbricati (diversi da quelli di cui ai punti precedenti): aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille (0,86 per cento);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento).

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il comma 764 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito dal prospetto;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO CHE il Servizio Economico Finanziario ripropone l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille (0,4 per cento);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille (0,1 per cento);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: Esente;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
- 5) altri fabbricati (diversi da quelli di cui ai punti precedenti): aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille (0,86 per cento);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento).

PRESO ATTO che dal 2025 è obbligatorio la compilazione del prospetto IMU di cui al D.M. 7.7.2023 modificato e integrato dal decreto 6.9.2024 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18.9.2024 allegato "A" del presente atto;

VISTO:

- la legge di bilancio 2022 – L. 30.12.2021 n. 234
- la legge di bilancio 2023 – L. 29.12.2022 n. 297
- che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

- che le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti del 31.12.2024 ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile sulla proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10 contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi da n. 10, consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) **DI CONFERMARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille (0,4 per cento);
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (0,1 per cento);
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: Esenti;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
altri fabbricati (diversi da quelli di cui ai punti precedenti): aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille (0,86 per cento);
aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento).

- 2) **DI APPROVARE** il prospetto IMU di cui al D.M. 7.7.2023 modificato e integrato dal decreto 6.9.2024 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18.9.2024 allegato "A" del presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4) **DI DARE ATTO** che la copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** che eventuali riduzioni o agevolazioni per quanto riguarda l'IMU saranno derivate da provvedimenti statali specifici, ai quali il Comune si adeguerà di conseguenza assumendo appositi atti amministrativi

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pieranica, li 27/12/2024

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 27/12/2024

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera C.C. n. 40 del 21/12/2024

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 21/12/2024

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 21/12/2024

Il Responsabile Area Contabile
F.to Raimondi Valter Giuseppe

Prospetto aliquote IMU - Comune di PIERANICA

ID Prospetto 4915 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Non sono esenti le fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. 153/1999 e gli immobili posseduti da partiti politici che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 9/12/2024 alle 11:34:06